

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 775

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROSSO** e **TABLADINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 1994

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno dell'arricchimento illecito conseguente alla violazione di norme nello svolgimento di pubbliche funzioni

ONOREVOLI SENATORI. - Il cosiddetto fenomeno di tangentopoli ha assunto per vastità e gravità proporzioni tali da giustificare un allarme sociale simile a quello provocato dalla criminalità organizzata di tipo mafioso.

La normativa esistente in tema di pubblica amministrazione e di rapporti fra i privati e i titolari di cariche direttive o elettive appare per taluni versi lacunosa, per altri non più adatta ai tempi.

Vi è inoltre il fondato timore che il fenomeno di tangentopoli sia molto più ampio di quanto le indagini giudiziarie hanno potuto accertare, sia cioè capillare ed esteso a tutti i livelli.

L'affermazione dei principi di trasparenza e di responsabilità nell'operato della pubblica amministrazione e nei rapporti dei rappresentanti elettivi e direttivi con le imprese è doverosa e sacrosanta ma rischia di approdare a nulla, se non si ricercano le cause e i metodi del fenomeno e se non si apprestano di conseguenza norme preventive e punitive adatte ai tempi e alla gravità del fenomeno.

L'istituzione della Commissione ha lo scopo esplicito dall'articolo 1 del disegno di legge, di studiare quali sono le cause più diffuse dell'arricchimento degli amministratori pubblici (direttivi ed elettivi) e dei privati e quali sono le forme più diffuse di

violazione di norme penali e amministrative, in modo da approntare in modo organico e coordinato nuove leggi che consentano di dare concreto contenuto ai principi di trasparenza e responsabilità, e quindi prevenire il fenomeno della corruzione in materia di pubblica amministrazione. Al contempo la Commissione dovrà anche individuare gli strumenti legislativi idonei a colpire coloro che delincono su ciò che hanno di più caro e cioè sulle ricchezze accumulate come proventi delle attività illecite con estensione anche ai loro prestanome (familiari e non, enti, società, associazioni, eccetera) o beneficiari ultimi della illegittima attività.

Quanto alla composizione e ai poteri della commissione, nell'articolo 2, dopo l'affermazione doverosa contenuta nel comma 1 circa i poteri e i limiti di indagine ed esame della Commissione (in tutto parificati a quelli dell'autorità giudiziaria), si è fatto espresso richiamo agli articoli 2 (composizione della commissione) 3 (audizioni e testimonianze) 4 (richiesta di atti e documenti) 5 (segreto) e 6 (organizzazione interna) della legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia (legge 30 giugno 1994, n. 430) perfettamente compatibili con la istituenda commissione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno dell'arricchimento illecito conseguente alla violazione di norme nello svolgimento di pubbliche funzioni)

1. È istituita, per la durata della XII legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di:

a) accertare le forme più diffuse di illegittimo arricchimento da parte di titolari di cariche direttive ed elettive nell'esercizio di pubbliche funzioni;

b) accertare le forme più diffuse di violazione di norme penali e amministrative da parte di privati e di titolari di cariche pubbliche direttive o elettive nella conclusione e nella esecuzione di contratti che interessano le pubbliche amministrazioni;

c) individuare gli strumenti legislativi idonei a prevenire in via amministrativa e a punire in modo più mirato le forme di illegittimo arricchimento e di violazione di norme di cui alle lettere a) e b);

d) individuare gli strumenti legislativi idonei ad assicurare in via cautelare alla giustizia e a devolvere infine al patrimonio dello Stato e alle persone danneggiate i proventi delle attività illegittime commesse in danno della pubblica amministrazione;

e) individuare le misure atte ad assicurare la maggior trasparenza e il maggior controllo possibili nei rapporti fra organi politico-amministrativi e imprese.

Art. 2.

(Composizione e poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Si applicano alla Commissione gli articoli 2 (composizione della commissione) 3 (audizioni e testimonianze) 4 (richiesta di atti e documenti) 5 (segreto) 6 (organizzazione interna) della legge 30 giugno 1994, n. 430 (istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari).